



HSBC Private Bank 

Convegno CDAF

Montecarlo 24/25 novembre 2006

The background of the slide is a photograph of a road at night, viewed from a high angle. The road is illuminated by streetlights, creating a bright path that leads towards the horizon. The surrounding area is dark, with some faint lights visible in the distance.

OPPORTUNITA' E RISCHI NELLA GESTIONE DELL'AZIENDA: GOVERNANCE, FINANZA E FISCALITA'



OPPORTUNITA' E RISCHI NELLA GESTIONE DELL'AZIENDA: GOVERNANCE, FINANZA E FISCALITA'

Sabato 25 novembre 2006

Ore 9,30	BENVENUTO CLAUDIO LESCA <i>Presidente del CDAF</i> Francesco Grosoli <i>Head HSBC Private Bank</i>	Ore 11,30	Coffee Break
Ore 9,45	ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM): L'OPPORTUNITA' DI UN MODELLO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA Introduzione MASSIMO ARUGA <i>Partner PricewaterhouseCoopers</i>	Ore 12,00	GESTIONE ATTIVA DELLA TESORERIA: TRADIZIONALE E INNOVATIVA Impatto e beneficio dell'utilizzo di strumenti derivati ANDREA MILLEPIEDI <i>Director Head of Department Corporate Derivates Sales (Italy) HSBC</i> WENYAN TAO DOU <i>Manager Department Corporate Derivates Sales HSBC</i>
Ore 10,00	Il contesto normativo, il modello ERM del CoSo: caratteristiche, implicazioni e opportunità PAOLO BERSANI <i>Partner PricewaterhouseCoopers</i>	Ore 12,30	Colazione
Ore 10,30	Risk management e governance d'impresa: il percorso del Gruppo Ferrero BRUNO Ferroni <i>Direttore Affari Fiscali e Societari Ferrero Spa</i>	Ore 14,15	La flessibilità degli strumenti derivati: da strumento di copertura a veicolo di tax planning PROF. VICTOR UCKMAR PROF. GIUSEPPE CORASANITI AVV. PAOLO DE CAPITANI <i>Studio Uckmar Ass.ne Prof.le</i>
Ore 11,00	Un approccio metodologico Sperimentato Andrea Ciarlo <i>Manager PricewaterhouseCoopers</i>	Ore 15,45	Domande e risposte
		Ore 16,15	Chiusura dei lavori

EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DELLE IMPRESE

Gli attori del “controllo” e l’organigramma delle responsabilità

- **Autorità di vigilanza**
- **Consiglio di Amministrazione**
- **Presidente**
- **Amministratore Delegato**
- **Amministratori indipendenti**
- **Direttore Generale**
- **Dirigenti delegati**
- **Comitato per il Controllo Interno/Audit Committee**
- **Responsabile del Controllo Interno/Responsabile Internal Auditing**
- **Collegio Sindacale**
- **Revisori contabili**
- **Società di revisione che certifica il bilancio e le relazioni semestrali**
- **Organismo di vigilanza (L. 231)**
- ...
- ... ed ora il **“Dirigente preposto alla preparazione dei documenti contabili societari”**

La legge 262/2005 e il Dirigente Preposto (DP)

Gli attori del “controllo” e l’organigramma delle responsabilità

SARBANES OXLEY E L. 262

Sarbanes Oxley Act (2002)

Sec. 302

Certificazione sulla veridicità dei report annuali e trimestrali, dell'informativa di bilancio e degli altri documenti contabili da parte del CEO e del CFO

Sec. 404

Certificazione del sistema di controllo interno da parte del CEO, del CFO e dei auditor esterni



Internal control report

certifica la responsabilità del management di stabilire e mantenere un'adeguata struttura di controllo interno e di reporting finanziario;

contiene un assessment dell'efficacia di questa struttura e delle procedure di emissione dei reporting; la valutazione deve essere comprovata dalla società di revisione contabile che certifica lo stesso report.

Sec. 906

Certificazione di conformità del bilancio ai regolamenti SEC e attestazione da parte del CEO e del CFO che le informazioni contenute nei periodic reports rispecchiano, fairly e in all material respects, la reale situazione finanziaria dell'emittente



Legge n.262/2005

Art. 14 → Art. 154-bis comma 2 TUF

Attestazione da parte del Direttore Generale e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che le informazioni e i dati contenuti negli atti e nelle comunicazioni previste dalla legge o diffuse al mercato corrispondono al vero

Art. 14 → Art. 154-bis comma 3 TUF

Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria da parte del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 14 → Art. 154-bis comma 5 TUF

Attestazione, con apposita relazione, della adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure da parte degli organi amministrativi delegati e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Attestazione della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili secondo i regolamenti che saranno emanati dalla CONSOB.

**LEGGE SUL RISPARMIO
E SARBANES OXLEY**



**LA LEGGE 262
E LA RIFORMA DEL RISPARMIO**

Commento al primo comma

Dopo un travagliato iter è stata approvata la legge 28 dicembre 2005, n. 262 per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Tra le molte novità la legge ha istituito, o meglio, dato rilevanza giuridica e sostanziale ad un soggetto denominato:

“dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”



... ma chi è il “dirigente preposto” in azienda?

LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO

Il parere di Assonime

*“Dalla lettera della legge emerge, inoltre, che **le figure del direttore generale e del dirigente preposto** alla redazione dei documenti contabili **sono due figure distinte** e non pare legittimo affidare al primo le funzioni del secondo. La ratio della legge è, infatti, quella di attribuire in capo ad uno specifico soggetto i compiti e le responsabilità in merito alla redazione dei documenti contabili.*

A rafforzare questa convinzione concorrono anche le disposizioni del secondo e del quinto comma dell’art. 154-bis, che prevedono che le attestazioni di cui a quegli articoli vengano rilasciate congiuntamente dal dirigente contabile e dal direttore generale o, nel secondo caso, dagli organi amministrativi delegati.”

**LA LEGGE 262
E LA RIFORMA DEL RISPARMIO**


Applicabilità delle nuove regole riguardanti la nomina e le funzioni
del dirigente preposto



***società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani
o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate).***

**LA LEGGE 262
E LA RIFORMA DEL RISPARMIO**

Applicabilità delle regole riguardanti le società estere "non trasparenti"



Società quotate e società emittenti strumenti finanziari diffusi

**LA LEGGE 262
E LA RIFORMA DEL RISPARMIO**

Applicabilità delle nuove regole riguardanti la responsabilità del
dirigente preposto



Tutte le imprese se di fatto esiste un "Dirigente preposto"

LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO


L'art. 14 alla lettera n), 1° comma, così dispone:

Testo vigente

Schema di D.Lgs

1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

1. Lo statuto prevede **i requisiti di professionalità e** le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.



LE MODALITA' DI NOMINA E LE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il Dirigente preposto

A chi affidare la responsabilità della nomina



Chi valuta la sua professionalità ed indipendenza



- Assemblea degli azionisti ?
- Consiglio di amministrazione ?
- Amministratore delegato ?
- Direttore Generale ?
- Audit committee ?

- Assemblea degli azionisti ?
- Consiglio di amministrazione ?
- Amministratore delegato ?
- Direttore Generale ?
- Audit committee ?
- **Collegio sindacale !**

LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO

L'art. 42 così dispone:

Testo vigente


Schema di D.Lgs

Art. 42. *(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)*

1. **Entro dodici mesi dalla** data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.

Art. 42. *(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)*

1. Le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni **introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dal presente decreto prima del rinnovo delle cariche sociali interessate dalle suddette disposizioni e comunque entro il 30 giugno 2007.**



Quando?

LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO

Il parere di Assonime

“La scelta di attribuire il potere di nomina all’organo amministrativo sembra essere la più corretta, dal momento che agli amministratori spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa e al dirigente contabile sono attribuiti compiti di attuazione dell’organizzazione societaria. In senso contrario si potrebbe affermare che la nomina assembleare del dirigente contabile potrebbe accentuarne l’indipendenza.”

“Lo statuto può, inoltre, opportunamente prevedere particolari requisiti di professionalità per il dirigente contabile in considerazione dei compiti specifici che è chiamato a svolgere (quelli di onorabilità sono richiesti ex lege, dall’ art. 147-quinquies Tuf, su cui si v. il par. 1.1.); nonché disporre che il parere obbligatorio dell’organo di controllo sia anche vincolante. Non va escluso, inoltre, che lo statuto possa stabilire una durata per l’incarico, anche se sembra più corretto ritenere che esso duri sino alla revoca, in considerazione del fatto che il dirigente contabile è un lavoratore subordinato della società che svolge in modo continuativo e stabile quelle mansioni.”

LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO

L'art. 14 alla lettera n), 4° comma, così dispone:

Testo vigente

Schema di D.Lgs

4. **Al** dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari **devono essere conferiti** adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

4. **Il consiglio di amministrazione vigila affinché il** dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari **disponga di** adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo, **nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.**



LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO

Il parere di Assonime

“Questa disposizione chiarisce che il dirigente contabile è una figura di vertice all’interno dell’organizzazione aziendale, che dovrà essere munito dei poteri necessari a organizzare un’adeguata struttura della propria area di attività.

Dovranno perciò essere messi a sua disposizione risorse umane e materiali tali da consentire l’organizzazione di un vero e proprio ufficio per l’attuazione delle procedure amministrative e contabili.

Tali poteri potrebbero essere previsti statutariamente, tuttavia sembra più corretto optare per una soluzione diversa che rimetta al consiglio di amministrazione la determinazione dei poteri e dei mezzi, tenendo conto delle specificità e delle dimensioni dell’impresa. “

I REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'

Il dirigente preposto assume le
stesse responsabilità oggi affidate
a

**AMMINISTRATORI E
DIRETTORE GENERALE**



REQUISITI DI
ONORABILITA'

I REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'

Il dirigente preposto deve essere in grado di svolgere una gamma di compiti particolarmente ampia

**AMMINISTRAZIONE – FINANZA - CONTROLLO DI GESTIONE
- AUDITING - RISK MANAGEMENT - ORGANIZZAZIONE -
IT&C - STRATEGIE – INVESTOR RELATIONS**



REQUISITI DI
PROFESSIONALITA'?

LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO


L'art. 14 alla lettera n), 2° comma, così dispone:

Testo vigente

Schema di D.Lgs

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza **al vero**.

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza **alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili**.



LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO

Il parere di Assonime

*“Alcune difficoltà interpretative si pongono in relazione all’art. 154-bis, secondo comma, per quanto riguarda la dichiarazione, redatta congiuntamente al direttore generale, che attesti la “corrispondenza al vero” delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società contenuti negli atti e nelle comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato. In primo luogo va constatata la difficoltà di delimitare l’ambito delle comunicazioni per le quali possa essere richiesta l’attestazione del direttore generale e del dirigente contabile, perché, **in linea teorica, quasi tutti gli atti sono idonei a incidere sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.**”*

*Contro questa conclusione va però osservato che **se la dichiarazione congiunta diventasse la prassi, la disposizione sarebbe svuotata di ogni significato.** Particolarmente difficile, poi, diventa l’attestazione quando i tempi per la diffusione al mercato dell’informazione sono brevissimi (si pensi alle informazioni price sensitive).”*

“Altro problema è quello di stabilire in cosa si traduce, in concreto, l’attestazione di corrispondenza al vero.

*Sembra possibile ritenere che **la corrispondenza al vero non equivalga a “certificare” la verità dei dati, quanto piuttosto ad assicurare la corretta rappresentazione degli stessi.***

Va inoltre rilevato che la disposizione presuppone la dichiarazione scritta ma tale dichiarazione potrà anche essere limitata a espressioni sintetiche. “

LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO

L'art. 14 alla lettera n), 3° comma, così dispone:

Testo vigente

Schema di D.Lgs

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la **predisposizione** del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la **formazione** del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.



LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO

Il parere di Assonime

*“Nel caso specifico **le procedure cui fare riferimento saranno soprattutto quelle afferenti al bilancio**, e quindi relative al contesto contabile in senso stretto. Ciò che si richiede al dirigente preposto non è perciò solo un controllo successivo sui dati e sul bilancio, ma anche un impegno costante volto a organizzare procedure idonee e adeguate. In questo senso **la norma attribuisce un ruolo al dirigente preposto al controllo contabile più gestionale che di controllo.**”*

*“D’altra parte già la funzione ricoperta nella struttura societaria dal CFO nell’esperienza anglosassone lo **porta a svolgere una funzione di raccordo tra la struttura operativa e gli organi di controllo.**”*

LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO


L'art. 14 alla lettera n), 5° comma, così dispone:

Testo vigente

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB

Schema di D.Lgs

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, **alla relazione semestrale** e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili **e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento**. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.



LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO

Il parere di Assonime

“Si potrebbe porre al riguardo un problema di coordinamento con il secondo comma che, come si è detto, stabilisce l’obbligo in capo al dirigente di attestare la corrispondenza al vero delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società contenuti in atti o comunicazioni della società previsti per legge o diffusi al mercato.

*E’ necessario distinguere l’ambito di operatività delle due disposizioni. Mentre **il quinto comma si riferisce solo al bilancio, il secondo comma è diretto a regolare tutte le ipotesi in cui informazioni e dati rilevano al di fuori del bilancio.***

Questa idea sembra avvalorata dal fatto che mentre la dichiarazione relativa al bilancio spetta al dirigente e agli organi delegati, per tutte le altre ipotesi la dichiarazione deve essere redatta dal dirigente e dal direttore generale.

LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO

L'art. 14 alla lettera n), 6° comma, così dispone:

Testo vigente

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.»

Schema di D.Lgs

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.»



LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO

Il parere di Assonime

“L'impossibilità di pretendere da parte del dirigente preposto la conoscenza personale di ogni dato e informazione può dar luogo a una limitazione della responsabilità, purché però sia assicurato un sistema di flussi informativi endosocietari efficiente, che renda affidabili le informazioni e i dati raccolti.

Che qualche criterio di delimitazione della responsabilità vada individuato trova conferma nella considerazione che anche l'art. 30 della legge in esame, che modifica il reato di false comunicazioni sociali, ai fini della responsabilità penale richiede che **le false comunicazioni siano tali da indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società** o del gruppo cui appartiene. Non qualunque falsa informazione è rilevante, ma solo quella che può trarre in inganno.

Assume, dunque, rilievo l'esistenza di “catene” di attestazioni da cui il dirigente può comprendere il modo in cui si è formato il dato o l'informazione che devono essere valutate. Egli, peraltro, essendo tenuto a riferire all'amministratore delegato e al consiglio di amministrazione, non potrà essere solo un soggetto passivo destinatario delle informazioni **ma dovrà anche collaborare con il sistema di controllo interno di gestione, nel suo complesso.**

“Trova così conferma, anche in relazione a questa ipotesi di responsabilità, la valenza operativa del **principio di correlazione effettiva tra poteri e responsabilità**, tale per cui chi esercita un potere, specie se di natura gestoria, è chiamato a rispondere delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per la società, i soci e i terzi degli atti compiuti.”

LA LEGGE 262 E LA RIFORMA DEL RISPARMIO

Il parere di Assonime

*“Una questione rilevante che merita di essere approfondita è quella di stabilire se la responsabilità del dirigente contabile attenui quella degli amministratori, con riguardo all’attività contabile. Alla luce dei nuovi principi della riforma societaria, che graduano la responsabilità nell’ambito del consiglio di amministrazione in relazione alle funzioni in concreto attribuite agli amministratori, si può ritenere che **gli amministratori privi di deleghe potrebbero essere ritenuti esenti da responsabilità, laddove il danno sia imputabile ad una specifica negligenza del dirigente contabile.***

Diversamente non sembra invece potersi escludere la responsabilità per gli organi delegati che rispondono anche dell’adeguatezza delle procedure contabili predisposte dal dirigente.

**LA LEGGE 262
E LA RIFORMA DEL RISPARMIO**

Estensione delle responsabilità ai bilanci delle

⇒ ***società italiane controllate e collegate***
⇒ ***e società estere (nei paesi in black list)*** ⇒ ***obblighi più estesi***



IN SINTESI

Considerazioni Pro

L'orientamento del legislatore costituisce uno sviluppo dell'evoluzione normativa nel segno della progressiva valorizzazione **(i)** delle competenze distintive dei vari organi **(ii)** dei sistemi di *reporting* **(iii)** dell'attuazione di adeguati sistemi organizzativi amministrativi e contabili. Qualificanti i punti della legge nei quali **(iv)** si richiede un intervento statutario, **(v)** l'attribuzione di "poteri e mezzi" per poter svolgere i compiti assegnati, **(vi)** è affidata al Dirigente Preposto la responsabilità di "certificare" l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure aziendali.

Considerazioni Contro

La legge sul risparmio **(i)** non tiene conto del modello di governance inserito nel nostro attuale ordinamento, **(ii)** non individua i requisiti di professionalità necessari, **(iii)** non tiene conto dell'attuale ruolo e competenze del CFO nell'esperienza italiana, **(iv)** non valorizza le concrete possibilità del CFO di svolgere una azione preventiva, **(v)** comporta una potenziale "deresponsabilizzazione" degli organi di vertice a fronte di una eccessiva "responsabilizzazione" del CFO, **(vi)** non "tutela" il CFO dal punto di vista giuslavoristico, **(vii)** comporta rischi nell'interpretazione della parola "verità".

Questioni critiche:

Gli "**adeguati poteri**" del CFO: Attribuiti da chi? Con quale contenuto specifico?

In che rapporto con i poteri degli altri organi di *governance*?

La "**responsabilità penale e civile**" è estesa ai DAF delle società non quotate?

Come si deve interpretare la "**verità**" del bilancio

Il "**contenzioso interno**" tra CEO e CFO

APPENDICE

Codice Civile

Art. 2621 - False comunicazioni sociali. *Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali **non rispondenti al vero** ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. (...)*

Art. 2622 - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali **non rispondenti al vero** ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. (...)*

Art. 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali **non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. (...)*

APPENDICE

Legge 262/2005

Capo III - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

Art. 14 – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

Art. 154-bis comma 2:

Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la **corrispondenza al vero**.(...)



APPENDICE

Veridicità

Verità

Zingarelli

Qualità di ciò che è veridico
(che dice il vero)

Ciò che corrisponde esattamente
ad una determinata realtà

Wittgenstein L.
(filosofo)

La verità di un'affermazione non corrisponde alla sua veridicità, la quale è garantita da criteri di verifica

Quatraro B.
(magistrato)

E' un concetto relativo, cioè una realtà percepita in
modo soggettivo, ma in buona fede, in senso
tecnico giuridico, e perciò attendibile

E' una realtà oggettiva, fotografata e
incontrovertibile

De Mauro

L'essere veridico (che dice il vero, veritiero)


L'essere vero, caratteristica di ciò che è
conforme alla realtà

Devoto – Oli

Corrispondenza al vero

Rispondenza con la realtà
effettiva

APPENDICE



** Una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non inferiore all'1 per cento.*